COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2025
COM(2025) 291 final/2
Downgraded on 4.7.2025

2025/0152 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo" o "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). La posizione si riferisce a una dichiarazione comune che l'Unione e il Regno Unito intendono formulare in sede di consiglio di partenariato di tale accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato firmato il 30 dicembre 2020, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021. L'accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, caratterizzate da diritti e obblighi reciproci, da azioni comuni e da procedure speciali.

2.2. Il consiglio di partenariato

L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il consiglio di partenariato. I suoi compiti principali, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, consistono nel sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell'accordo e nel sorvegliarne e facilitarne l'attuazione e l'applicazione. L'Unione europea e il Regno Unito possono sottoporre al consiglio di partenariato tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del consiglio di partenariato

Le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione intendono formulare una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, di tale accordo, in cui sanciscono il loro accordo politico sulla necessità di perseguire gli obiettivi della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, pertanto, sull'opportunità di prorogare l'applicazione del titolo VIII.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare l'adozione di una dichiarazione comune che l'Unione e il Regno Unito intendono formulare in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Nel contesto della piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, parte integrante di un partenariato economico ambizioso, ampio e equilibrato tra l'Unione e il Regno Unito, che produce vantaggi reciproci, la dichiarazione comune intende dare voce all'intesa politica tra l'Unione e il Regno Unito secondo cui è opportuno perseguire gli obiettivi della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII "Energia" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("titolo VIII") e prorogare l'applicazione di tale titolo, come previsto dall'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La dichiarazione comune che l'Unione e il Regno Unito prevedono di formulare in sede di consiglio di partenariato sarà resa di comune accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché lo scopo della decisione del consiglio di partenariato è adottare una decisione a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno pubblicare la decisione del consiglio di partenariato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2025/0152 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio[1], l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

(2) La parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, "Energia", dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("titolo VIII") ha l'obiettivo di agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in tali settori.

(3) A norma dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il titolo VIII cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.

(4) A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027. Tra il 1º aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, nonché in qualsiasi momento di un anno

[1] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

successivo, il consiglio di partenariato può inoltre decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo dell'anno successivo.

(5) Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato in cui sanciscono il loro accordo politico sull'opportunità di prorogare l'applicazione del titolo VIII.

(6) L'Unione e il Regno Unito intendono adottare una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito a una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato in cui le parti esprimono il loro accordo politico sull'opportunità di prorogare l'applicazione del titolo VIII, come previsto dall'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, sulla base del mantenimento sostenibile di un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra è stabilita nel progetto di dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito formulato in sede di consiglio di partenariato e accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente